

### **All. 5 Contratto estimatorio per l'acquisto delle giacenze di magazzino**

All'affittuario è fatto obbligo di stipulare con la Curatela, contestualmente alla conclusione del contratto di affitto, un contratto estimatorio relativo alle giacenze di magazzino esistenti al momento della consegna dell'azienda, alle condizioni di seguito riportate:

- durata pari a quella dell'affitto di azienda;
- obbligo del consegnatario di corrispondere per le giacenze prelevate o comunque danneggiate, un prezzo pari al valore indicato, per ciascun bene, corrispondente a quello di acquisto, oltre I.V.A.; fatturazione dei beni prelevati con cadenza mensile; pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura; passaggio della proprietà al consegnatario solo con il pagamento;
- esonero del Fallimento da ogni garanzia e responsabilità per eventuali vizi e difetti della giacenza di qualsiasi natura e causa;
- obbligo del consegnatario di assicurare adeguatamente le giacenze;
- diritto di ispezione a favore del Fallimento per accertare in ogni tempo consistenza e stato di conservazione delle giacenze detenute dal consegnatario;
- impegno irrevocabile da parte del consegnatario ad acquistare tutte le giacenze entro il termine del contratto di affitto di ramo di azienda.